

**OSSERVAZIONI PER LA VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA**  
del progetto dell'Impianto di digestione  
anaerobica della FORSU con produzione di  
biometano da realizzarsi nel Comune di  
**Sant'Arsenio (SA)**

Il consulente scientifico

prof. ing. V. Belgiorno

ordinario di ingegneria sanitaria ambientale



febbraio 2017

# INDICE GENERALE

<b>INDICE GENERALE.....</b>	<b>I</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>1 PRINCIPALI CARENZE DOCUMENTALI .....</b>	<b>2</b>
1.1 Carenze riscontrate riferite alla documentazione presentata: elementi di progetto	2
1.2 Criticità riscontrate riferite alla documentazione presentata: fase di cantierizzazione ed opere accessorie	5
<b>2 ELEMENTI DI INSOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI INTERESSE .</b>	<b>6</b>
2.1 Sensibilità ambientale delle aree territoriali che possono risentire dell'impatto del progetto	6
2.2 Impatto da odore	8
2.3 Impatto acustico	14
2.4 Insostenibilità della viabilità e accessibilità all'impianto indicata	15
<b>3 CONCLUSIONI.....</b>	<b>18</b>

## PREMESSA

La presente nota discute, su incarico del Comitato No Biometano di Sant'Arsenio, la richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione del *"impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano da realizzarsi in loc. Pozzo Area P.I.P. del Comune di Sant'Arsenio (SA)"* (C.U.P. 7968), di cui all'Avviso pubblicato dalla Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali, in data 26/01/2017.

L'analisi eseguita discute la documentazione allegata alla richiesta presentata, evidenziandone limiti ed incongruenze documentali, criticità progettuali ed elementi di insostenibilità ambientale.

L'inopportunità della realizzazione dell'intervento proposto nel Comune di Sant'Arsenio risulta dimostrata in relazione all'incremento significativo delle pressioni e degli impatti ambientali negativi prodotti con particolare riferimento alle caratteristiche del sito previsto di insediamento.

Le significative carenze della documentazione proposta rendono comunque, in subordine, imprescindibile un opportuno approfondimento, ottenibile solo assoggettando l'intervento a procedura di VIA.

# 1 Principali carenze documentali

La richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata nell'ordinamento giuridico nazionale dalla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi allegati.

L'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/06, in particolare, riporta i *"criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.20"*, ovvero i contenuti minimi dello Studio preliminare ambientale.

In relazione a quanto richiesto in tale allegato si evidenziano elementi di sostanziale carenza della documentazione presentata, rispetto a quanto indirizzato dalla normativa e comunemente rispettato nella prassi tecnica.

## 1.1 Carenze riscontrate riferite alla documentazione presentata: elementi di progetto

Lo scarso dettaglio della documentazione progettuale presentata rende poco verificabile la definizione dei bilanci di massa e di energia, indispensabili per la verifica della correttezza tecnica di quanto proposto.

L'impianto proposto ha l'obiettivo di valorizzare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) attraverso la sua conversione anaerobica in biometano, destinato, in parte, ad un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica e, per la restante porzione all'immissione nella rete di gas naturale. Il digestato prodotto dal trattamento anaerobico è destinato a centrifugazione per la separazione della frazione solida destinata a compostaggio presso altri impianti dalla frazione liquida che, si prevede, sarà, in parte, ricircolata all'interno dell'impianto e, per la restante parte, sottoposto a depurazione e scarico in fognatura.

Lo schema di processo previsto è rappresentato in Figura 1.1.






Figura 1.1 - Schema dell'impianto proposto (cfr. Fig.5 Relazione Tecnica)

### 1.1.1. Flussi in ingresso

L'impianto si propone di trattare una quantità complessiva di rifiuti biodegradabili pari a 60.000 t/anno, di cui 58.700 t/anno di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08); la restante capacità sarà impiegata per il trattamento di altre tipologie di rifiuto organico, ciascuna introdotta all'impianto per una capacità complessiva di 100 t/anno (cfr. Relazione tecnica, pag. 30-31).

Come è noto, la Regione Campania ha previsto di realizzare impianti di trattamento biologico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per una potenzialità complessiva di

circa 500.000 t/anno. Tali impianti risultano già identificati, in riferimento alla localizzazione, così da garantire la capillarità dell'attività di recupero della FORSU sul territorio regionale e l'autosufficienza nella gestione di tale matrice a livello di ambito territoriale ottimale (ATO, così come definito dalla Legge Regionale 14/2016).

La capacità garantita dai nuovi impianti, sommata a quella degli impianti esistenti, autorizzati oppure in via di autorizzazione, previsti anche con risorse private, rende disponibile in un prossimo futuro in ambito regionale una potenzialità complessiva di trattamento annuo circa pari a quasi 1 milione di tonnellate, a fronte di un fabbisogno di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata stimato in poco meno di 750.000 t/anno, nell'ipotesi che l'intercettazione di tale frazione mediante selezione alla fonte sia pari all'85%.

In base alla programmazione regionale, il sistema impiantistico previsto con finanziamenti sia pubblici che privati per il trattamento della FORSU è, pertanto, già caratterizzato da una capacità complessiva eccedente il fabbisogno per circa 250.000 t/anno.

Appare, quindi, evidente come la capacità di trattamento dell'impianto in argomento risulti assolutamente ridondante rispetto alle oggettive necessità di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata. Tale condizione rende assente l'utilità pubblica del progetto ed opportuni chiarimenti sulla provenienza dei rifiuti organici di cui si prevede il trattamento.

#### **1.1.2. Flussi in uscita dalle unità di trattamento**

I principali flussi di massa risultanti dalla successione delle unità di trattamento dell'impianto in progetto sono i seguenti (cfr Relazione tecnica, pag. 32-35):

- purea derivante dalla spremitura della FORSU e destinata a digestione;
- frazioni estranee (plastiche e inerti) separati durante la fase di pretrattamento della FORSU e preparazione della purea;
- biogas e digestato, derivanti dal trattamento anaerobico della miscela avviata a digestione;
- frazioni solida e liquida ottenute dalla centrifugazione del digestato e destinate, rispettivamente, a compostaggio presso terzi e a trattamento depurato in situ;
- concentrato derivante dalla filtrazione dell'effluente dell'unità di flottazione.

In riferimento a tali flussi, si rappresenta l'assenza in progetto di qualunque ipotesi di composizione merceologica della FORSU di cui è previsto il trattamento. Da tale composizione dipende la stima delle quantità di frazioni estranee derivanti dal pretrattamento della FORSU e conseguentemente la produzione dei rifiuti: la massa di tali

frazioni è, infatti, strettamente legata alla composizione merceologica del rifiuto alimentato e la possibilità di verificare alcune delle ipotesi indicate in progetto.

Si evidenzia, inoltre, come la caratterizzazione del digestato in termini di contenuto d'acqua (cfr Relazione tecnica, pag. 46) non sia adeguatamente supportata dalla rappresentazione delle ipotesi elaborate. Si rileva, infine, la necessità di chiarire il destino della frazione solida derivante dalla centrifugazione del digestato, per la quale si prevede lo stoccaggio, in attesa di conferimento presso "impianti terzi".

## **1.2 Criticità riscontrate riferite alla documentazione presentata: fase di cantierizzazione ed opere accessorie**

Nell'elaborato dal titolo "Studio preliminare ambientale" non si rilevano sufficienti informazioni con riferimento agli impatti prodotti dalla fase di cantierizzazione, sia per quanto attiene la realizzazione dell'impianto, sia per quanto riferibile alle opere accessorie infrastrutturali, come ad esempio le viabilità di servizio e soprattutto la realizzazione della connessione alla rete SNAM. Con riferimento a quest'ultima opera, indispensabile per il raggiungimento delle finalità dell'impianto, alla pag.52 dell'elaborato dal titolo "Studio preliminare ambientale" si riporta laconicamente che "...omissis... l'impatto ambientale sarà minimo e limitato alla fase di costruzione ...omissis...". Tale assunto non tiene conto della considerevole estensione della condotta da realizzare, della sensibilità territoriale dei suoli oggetto del tracciato previsto e dei potenziali pericoli correlati alle condotte realizzate, che ne comportano la determinazione di impatti negativi significativi in fase di cantierizzazione e potenzialmente negativi irreversibili sul territorio di interesse in fase di esercizio.



## 2 ELEMENTI DI INSOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI INTERESSE

### 2.1 Sensibilità ambientale delle aree territoriali che possono risentire dell'impatto del progetto

Con riferimento all'analisi del "inquadramento territoriale", l'elaborato progettuale dal titolo "Relazione Tecnica", a pag. 22 riporta quanto segue: *"Da quanto riferito emerge chiaramente che dal punto di vista urbanistico e territoriale, l'impianto in parola è assolutamente compatibile con il sito prescelto"*.

Tale assunto risulta in disaccordo con quanto riportato alla pag. 21 della stessa Relazione Tecnica, ove si evidenzia chiaramente la necessità di opportuni approfondimenti tecnici atteso che l'area di localizzazione dell'impianto è classificata per:

- Pericolosità da frana: in area a *"Propensione all'innesco-transito-invasione per frane Putr\_5, da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio"*;
- Rischio da frana: in area a *"Rischio potenziale da frana gravante sulle Unità Territoriali di Riferimento soggette a pericolosità potenziale Rutr\_5, da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio"*;
- Pericolosità da alluvioni: in *"Area inondabile per esondazione dei canali di bonifica"*.

La sensibilità dell'area, di sito e di interesse immediatamente circostante, è inoltre evidenziata dalla stretta vicinanza al Sito di Interesse Comunitario (SIC) (cfr. Figura 12, pag.18 - Studio preliminare ambientale), al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (cfr. Figura 13, pag.19 - Studio preliminare ambientale) ed a Centri storici e Siti archeologici di interesse (cfr. Figura 15, pag.21 - Studio preliminare ambientale), per i quali costituisce potenziale fonte di impatto fortemente negativo (Figura 2.1).






Figura 12 - S.I.C. e Z.P.S.




Figura 13 - Parchi e riserve naturali




Figura 15 - Vincoli Artistici, Storico e Archeologico

Figura 2.1 – Figure 12, 13 e 15 dello Studio preliminare ambientale

La valutazione di sostenibilità dell'intervento non può prescindere quindi da una attenta e particolareggiata valutazione della incidenza su codesti elementi di elevato pregio ambientale. Basti pensare che distanze comparabili a quelle in discussione, in altre normative regionali, costituiscono criteri escludenti nella localizzazione di impianti di

trattamento dei rifiuti, così come ad esempio riportato dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Lombardia, approvato con d.g.r. X/1990 del 20/06/2014, in accordo all'art. 199 del D.Lgs. 152/2006: Appendice 1, Capitolo 14, paragrafo 14.6.2 – *Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia* (Tabella 2.1).

**Tabella 2.1 – Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia (PRGR Lombardia, Tab. 14.6.2)**

USO DEL SUOLO		
OGGETTO	DETTAGLIO	RIFERIMENTO/FONTE
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE		
Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art.1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	Geoportale di Regione Lombardia (sito web DG Territorio ed Urbanistica) Sito web DG Sistemi Verdi e Paesaggio (Parchi ed aree protette)
Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) DPR 357/97 DM 184/2007 D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07	Siti Natura 2000: - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC) - <b>300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.</b>	Geoportale di Regione Lombardia (sito web DG Territorio ed Urbanistica) e Sito web DG Sistemi Verdi e Paesaggio (Biodiversità)

## 2.2 Impatto da odore

Con riferimento agli elaborati allegati alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA si evidenzia l'assenza di uno studio dettagliato del problema dell'impatto da odore con la simulazione della dispersione degli stessi in atmosfera.

Gli impatti da odore rappresentano, infatti, per tali tipologie di impianti i principali elementi di disturbo da esaminare per tutelare il territorio sociale di interesse. Pur non comportando nella maggior parte dei casi problemi tossicologici diretti sulla salute umana, l'esposizione continua alle immissioni odorigene prodotte dagli impianti di trattamento dei rifiuti sono fonte



di alterazioni dell'equilibrio psico-fisico, producendo effetti indesiderati quali insonnia, stress, vomito e mal di testa. La problematica è quindi di estrema importanza.

La mancata valutazione iniziale di questi importanti impatti in fase autorizzativa è alla base del numero sempre maggiore di cause di molestia olfattiva avanzate agli organi di controllo da parte dei residenti, nei confronti dei gestori di tali tipologie di impianti. Tale circostanza ha determinato l'assunzione da parte di molte Regioni italiane di atti normativi volti a disciplinare la problematica, al fine di tutelare la salute cittadina: DGR Lombardia n. 7/12764 del 16/04/2003 (Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost); DGR Veneto n. 568 del 25/02/2005; DGR Abruzzo n. 400 del 26/05/2004 (Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani).

Nel caso in esame, con riferimento agli odori, si evidenzia come l'elaborato progettuale dal titolo "Relazione Tecnica", al Cap. 9, (al quale rimanda l'elaborato dal titolo "Studio preliminare ambientale") riporta solo una analisi delle emissioni (pressioni), ma nulla rappresenta relativamente agli impatti indotti, che invece rappresentano l'elemento unico per la verifica di compatibilità ambientale nel territorio di interesse.

La documentazione prodotta, inoltre, individua il solo biofiltro come fonte emissiva odorigena dei processi di lavorazione, identificandolo peraltro come punto di emissione E01; questo assunto risulta non concorde con quanto dimostrato dagli studi tecnico scientifici di settore per impianti analoghi a quello in progetto, che evidenziano l'esistenza di ulteriori significative sorgenti di emissioni odorigene che occorre valutare al fine della determinazione degli impatti.

Il rispetto di una concentrazione emissiva poi, nello specifico dichiarata di  $300 \text{ OU}_E/\text{m}^3$  in accordo alle linee guida di settore (DGR Lombardia n. 7/12764 del 16/04/2003), non è indicazione di sostenibilità dell'impatto da odore indotto, essendo questo legato al flusso emissivo odorigeno (OER, odour emission rate), alle condizioni micrometeorologiche dell'area di dispersione ed alla presenza/vicinanza di recettori sensibili. Con riferimento a tali elementi, nel caso in esame, si evidenziano in particolare:

— *valori dei flussi emissivi significativi, insostenibili e incongruenti:*

la Relazione Tecnica riporta per la sola sorgente areale attiva costituita dal biofiltro un flusso emissivo in termini di odore pari a ben  $7474 \text{ OU}_E/\text{s}$  (cfr. pag.117 - Relazione Tecnica). Altri valori significativi di flussi emissivi sono evidenziati con riferimento alla analisi delle singole sostanze odorigene emesse. Ad esempio per l'ammoniaca si riporta un flusso di massa pari a ben  $177,6 \text{ g/h}$ ; mentre addirittura con riferimento all'acido formico **lo stesso proponente evidenzia un superamento del limite di Legge** (Parte



V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i, pari a 100 g/h) del flusso di massa emesso, pari a 169,5 g/h! (cfr. pag. 119 – Relazione Tecnica).

Per quanto desumibile, tali valori fanno riferimento ad una portata d'aria aspirata pari a 89'690 m<sup>3</sup>/h, relativa ai volumi aspirati delle aree del solo "Fabbricato 1" prevedendo un numero di ricambi ora pari a 4 (cfr. pag. 105 – Relazione Tecnica); in contrasto con quanto dichiarato in più parti della Relazione Tecnica, dove si riporta come:

- *"Il biofiltro (BIO-53) sarà adibito al trattamento dell'aria aspirata dal locale di ricezione e pre-trattamento della FORSU e dalle vasche di pre-carico e delle vasche a servizio del trattamento biologico degli effluenti liquidi (vasche di equalizzazione, pre-denitrificazione, ossidazione/nitrificazione e post denitrificazione)"* – (cfr. pag. 100 della Relazione Tecnica);
- *"Nello specifico, sarà previsto il ricambio dell'aria dalle seguenti sezioni dell'impianto: dal locale a servizio della ricezione e pretrattamenti FORSU, dalle vasche di pre-carico e delle vasche adibite al trattamento biologico degli effluenti liquidi"* – pag. 105 della Relazione Tecnica;
- *"Il biofiltro BIO-53 a servizio della sezione di pretrattamento FORSU, delle vasche di precarico e della sezione di trattamento biologico delle acque reflue sarà strutturato in 3 moduli ...omissis..."* – pag. 106 della Relazione Tecnica.

L'assenza di aspirazione e trattamento delle arie esauste, ricche di composti odorigeni molesti, prodotte dalla sezione di trattamento biologico delle acque reflue è evidente anche dagli elaborati grafici a supporto della documentazione tecnica di progetto (cfr. Tavola 4 – Elaborato dal titolo "Linee di processo") (Figura 2.2).






Figura 2.2 – stralcio della Tavola 4 “Linee di Processo”

— *presenza/vicinanza di recettori sensibili:*

Gli elaborati di progetto non esaminano in maniera compiuta la presenza dei recettori sensibili più prossimi all'area di impianto, tra i quali vanno annoverati alcune case sparse, un centro commerciale e, **soprattutto, il cimitero comunale** (Figura 2.3). Tali funzione di assoluta tutela risulta essere situata a una distanza inferiore a 200 m dall'area di insediamento dell'impianto (Figura 2.4).




Figura 2.3 – Recettori sensibili prossimi all'area di progetto (febbraio 2017)






Figura 2.4 – Distanze delle funzioni sensibili prossime all'area di progetto

La distanza minima da recettori sensibili rappresenta difatti un criterio escludente o di inidoneità dell'area per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, così come riportato, ad esempio:

- nelle “Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio” elaborate dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque della Regione Sicilia, al paragrafo 3.1.2 (Vincoli da considerare): *“costituisce inoltre un vincolo da considerare con particolare attenzione, verificando la coerenza dei sistemi di processo e dei presidi adottati, la presenza di insediamenti abitativi anche singoli nel raggio di 1000 metri; la presenza di insediamenti singoli entro i 200 metri può costituire, dopo verifica delle condizioni topografiche ed operative locali, specifico motivo di esclusione delle possibilità di autorizzazione”.*
- nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Lombardia, approvato con d.g.r. X/1990 del 20/06/2014, all'Appendice 1, Capitolo 14, paragrafo 14.6.7 (Tutela della popolazione): al fine garantire la “...omissis... tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ...omissis...” agli “impianti di compostaggio aerobico e

*UR*

*di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura",* pena la classificazione di inidoneità dell'area, deve essere garantita una distanza minima pari a 500 m dalla recinzione dell'impianto dei recettori sensibili individuati.

Ad ulteriore aggravio della mancanza assoluta di una distanza minima di tutela, intercorrente tra la localizzazione dell'impianto ed i bersagli sensibili circostanti, si evidenzia inoltre la tipologia di area di interesse di tipo completamente pianeggiante e l'assenza di ostacoli tra gli elementi di pressione e molti ricettori sensibili; elementi che favoriscono la dispersione delle sostanze emesse dalle sorgenti ai bersagli con una generale conservazione della concentrazione delle stesse, per effetto di un minimo fattore diluitivo.

Ulteriori incongruenze nella documentazione presentata dai proponenti sono, infine, riscontrabili per quanto riportato a pagina 113 della Relazione Tecnica con riferimento alle attività di manutenzione dei biofiltri: *"In caso di manutenzione di uno dei moduli ...omissis..."* *"...omissis... saranno previsti n° 3 ricambi d'aria/h che sono ampiamente garantiti da n. 5 moduli, nel caso del biofiltro BF-46, e da n. 2 moduli nel caso del biofiltro BF-40"* con riferimenti e numero di biofiltri dichiarati, non riscontrati negli elaborati progettuali presentati. In relazione a quanto suddetto ne consegue la non sostenibilità del progetto presentato nel territorio di interesse in relazione alla produzione di impatti da odore negativi e significativi.

### **2.3 Impatto acustico**

Come riportato al Capitolo 10 dell'elaborato progettuale dal titolo "Relazione Tecnica" con riferimento alle "emissioni sonore", la realizzazione dell'intervento di progetto comporterà valori di immissione ai confini, ed in particolare nel punto indicato con la lettera "B" (cfr. pag.140 - Relazione Tecnica) *"...omissis... molto prossimo al limite previsto, di notte, dal piano di zonizzazione acustica ..omissis..."*, ovvero 54 dBA (55 dBA è il limite normativo), per cui *"...omissis... richiederà in fase di realizzazione degli impianti uno specifico controllo sulla qualità della messa in opera delle apparecchiature ed impianti e sulla corrispondenza dei livelli di pressione acustica previsti da progettista."*

Analogamente, nella verifica del punto indicato con la lettera "C" (cfr. pag.140 - Relazione Tecnica), la Relazione indica come il livello di pressione indotto dall'impianto di *"trattamento aria e biofiltro"* *"...omissis... sarà di circa 64 dBA di giorno e di notte. Tale livello per quanto previsto per la classe acustica VI (65 dBA di giorno e di notte), rientra nei limiti previsti, ma è*



*molto prossimo agli stessi, e pertanto in fase di realizzazione dell'impianto si rendono ancora più stringenti i controlli qualitativi e di rispondenza a quanto previsto in progetto".*

Quanto descritto contrasta con l'assunto riportato nell'elaborato dal titolo "Studio Preliminare Ambientale" alla Tabella conclusiva di valutazione degli impatti (cfr. pag. 61 - Studio Preliminare Ambientale) in cui si rileva come per la componente rumore, l'entità impatto è "trascurabile/basso".

Al contrario, appunto, per quanto dichiarato, l'impatto risulta sicuramente negativo e significativo, in considerazione anche dell'attuale livello di background acustico dell'area di interesse (pari a "46 dBA di giorno e 34 dBA di notte", come riportato alla pag. 144 della Relazione Tecnica) e rende necessari opportuni approfondimenti.

## **2.4 Insostenibilità della viabilità e accessibilità all'impianto indicata**

Come riportato nell'elaborato progettuale dal titolo "Relazione Tecnica" con riferimento alla "viabilità e accessibilità all'impianto" (cfr pag.173 e Figura 34 della Relazione Tecnica) (Figura 2.5), la viabilità esterna di accessibilità all'impianto è prevista "...omissis... arrivando da Sud, percorrendo l'autostrada A3, si imbecca l'uscita autostradale di Atena Lucana per poi immettersi sulla SS 166 degli Alburni. Dopo aver percorso tale via per circa 2 km si passa su via Mulino del Pagano che viene percorsa completamente per circa 4 km. Finita tale strada si percorre una rotatoria e gli automezzi si immettono sulla SR 426 (ex SP 426), e dopo circa 1 km si arriva alla zona interessata ....omissis...".

Quanto riportato evidenzia una assoluta carenza di analisi del territorio, prevedendo il potenziale passaggio di attraversamenti stradali inadeguati e viabilità interne interdette al passaggio di automezzi pesanti ad opera di esistenti ordinanze sindacali.

Nello specifico, l'ordinanza sindacale n.8/2002 del 18 febbraio 2002 del Comune di Sant'Arsenio, riporta il "divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 5,5 tonnellate" sulla strada comunale di via Fosso del Mulino, limitatamente al tratto che dall'intersezione con la strada Provinciale Piana – Malaspina n.352 si immette sulla ex Strada Statale n.166, strada che risulta essere individuata dagli elaborati di progetto per le viabilità di accesso all'impianto (Figura 2.6).




Figura 2.4 – Figura 34 della Relazione Tecnica

In relazione a quanto indicato ne consegue la mancata sostenibilità del progetto presentato nel territorio di interesse in relazione alle condizioni di inadeguatezza delle viabilità di accesso e percorrenza individuate.





**Figura 2.6 – Viabilità di progetto interdetta al transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5,5 tonnellate (febbraio 2017)**

### 3 CONCLUSIONI

Come noto, in accordo alla normativa comunitaria in materia ambientale, tutti i progetti devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto ambientale qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità, da effettuare attraverso specifici criteri di selezione, definiti nell'allegato III della direttiva, che si riferiscono alle loro dimensioni, al cumulo con altri progetti, all'utilizzazione di risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e ai disturbi ambientali, alla localizzazione tenendo conto dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale, alle caratteristiche dell'impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata.

Pur metodologicamente in linea con le richieste normative, gli elaborati presentati risultano carenti su gran parte di tali elementi e sono redatti con dettaglio tecnico eccessivamente limitato e tale da non consentire le opportune verifiche che comportano, pertanto, l'indispensabilità all'assoggettamento a procedura di VIA.

**L'esame della documentazione predisposta dai proponenti ha tuttavia consentito di evidenziare fin da ora elementi chiari delle caratteristiche del territorio e dell'impianto, che rendono, a parere dello scrivente, il sito di localizzazione inadeguato all'impianto.**

Tale condizione di inadeguatezza è palese in considerazione che il cimitero comunale ricade a meno di 200 metri dall'area di impianto: tale elemento, di per sé, rende il sito inadatto alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici.

Ulteriori evidenti elementi sostanziali di inadeguatezza della soluzione prospettata sono relativi alla inadeguatezza del sistema stradale di cui si è previsto l'utilizzo ed alla mancata caratterizzazione dei rifiuti organici di cui si prevede il trattamento, in riferimento dell'importante piano di integrazione dell'impiantistica pubblica recentemente promosso dalla Regione Campania.